

N° 232/13 R.G. ES.

Cron. _____

VERBALE UDIENZA DEL 11/12/14

È presente l' avv. Domenico Genesi, per delega della
Avv. T. Spinelli Giordano, il quale chiede esplicita risposta
da vendita dei beni pignori ed ipotecati della
della E.F.V.

Il Giudice

chiede con decisione

IL CALENDARIO
12/12/14



1
CRO N° 1935/14



TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva n. 232/13 r.g.espr.

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Giovanna Gioia, ritenuto opportuno disporre la delega delle operazioni di vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., ad un professionista al fine di consentire un più celere svolgimento della procedura:

Delega

Avv. Pietro D. Quindici

per le operazioni di vendita del compendio pignorato; affinché predisponga l'avviso di vendita dei beni pignorati, mandando al professionista per la

Dispone

che il professionista delegato provveda alla formazione di un sotto-fascicolo contenente, in particolare, la seguente documentazione: 1) copia del precetto, 2) copia del pignoramento, 3) copia dell'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.; 4) copia dell'atto d'intervento di altri creditori; 5) copia dei certificati catastali; 6) copia dell'elaborato peritale di stima del compendio pignorato (CTU);

che, previa verifica e riscontro preliminari della proprietà del compendio pignorato in capo al debitore esecutato alla data di trascrizione del pignoramento nonché della prova in atti dell'avvenuta notifica ai creditori iscritti dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., proceda alla vendita senza incanto, con gara in caso di più offerenti, così da poter acquisire offerte irrevocabilmente vincolanti per i partecipanti d'acquisto, nel tempo e nel luogo che riterrà opportuni alle condizioni di prezzo da esso stabilite ed a quelle di seguito riportate:

- a) il compendio pignorato sarà posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia di stima in atti, da intendersi integralmente riportata e trascritta nell'avviso di vendita;
- b) le offerte in aumento non potranno essere inferiori all'importo all'uopo fissato dal professionista delegato nella misura del 2% del prezzo base arrotondato per eccesso al centinaio di euro più prossimo;

- c) ciascun offerente, tranne il debitore ed i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, unitamente all'istanza di partecipazione (contente l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sopra indicato, nonché l'indicazione specifica del lotto di riferimento) una somma pari al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di cauzione, mediante consegna presso lo studio del professionista delegato di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati al professionista con l'indicazione del numero di procedura;
- d) l'offerta presentata è irrevocabile; essa non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del professionista di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente; la persona indicata nella domanda di partecipazione è tenuta a presentarsi all'udienza sopra indicata, in mancanza il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo e la differenza sarà addebitata all'offerente non presentatosi;
- e) in caso di più offerte valide si procederà ad una gara sulla base dell'offerta più alta e tenuto conto delle indicazioni di cui all'art.572 c.p.c.;
- f) non è possibile presentare offerte di acquisto in aumento di un quinto ex art.584 c.p.c.;
- g) l'aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Catanzaro ai sensi dell'art.582 c.p.c., in mancanza le notificazioni e le comunicazioni saranno eseguite presso lo studio del professionista delegato;
- h) l'aggiudicatario, nel termine perentorio di giorni sessanta dall'aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, mediante assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati al professionista delegato, con l'indicazione del numero di procedura;
- i) il mancato versamento del prezzo residuo comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

Dispone

- che, nel caso in cui: a) non siano proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabilito; b) le stesse offerte non siano efficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; c) si verifichi una delle circostanze contemplate dall'art. 572 III comma c.p.c.; d) la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, si proceda alla vendita con incanto, nel tempo e nel luogo che riterrà opportuno alle seguenti condizioni:
- l) le offerte in aumento non potranno essere inferiori all'importo all'uopo fissato dal professionista nella misura del 5% arrotondato al migliaio di euro più prossimo;

2) ciascun offerente, tranne il debitore ed i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, unitamente all'istanza di partecipazione (**contenente l'indicazione specifica del lotto di riferimento**) una somma pari al 10% del prezzo base d'asta come indicato nell'avviso di vendita, da imputarsi a titolo di cauzione, mediante consegna presso lo studio del professionista delegato di assegni circolari **NON TRASFERIBILI** intestati al professionista con l'indicazione del numero di procedura;

3) l'aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Catanzaro ai sensi dell'art.582 c.p.c., in mancanza le notificazioni e le comunicazioni saranno eseguite presso lo studio del professionista delegato;

4) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate presso lo studio del professionista offerte di acquisto entro il termine di giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto (art. 584 c.p.c) e se l'offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 20% (da imputarsi a titolo di cauzione) della somma versata ai sensi dell'art. 580 c.p.c.;

5) l'aggiudicatario, nel termine perentorio di giorni novanta (90 gg.) dall'aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, mediante assegni circolari **NON TRASFERIBILI** intestati al professionista delegato, con l'indicazione del numero di procedura;

6) il mancato versamento del prezzo residuo comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

7) agli offerenti non aggiudicatari verranno restituite le somme depositate per cauzione, subito dopo la chiusura dell'incanto.

La domanda di partecipazione alla vendita (senza incanto o con incanto) corredata da una marca da € 16.00 e da due marche da € 2.00 ciascuna, va presentata in busta chiusa (a pena di irricevibilità dell'offerta, la busta non deve contenere all'esterno alcuna indicazione o annotazione e nella stessa devono essere stati già inseriti gli assegni circolari; è cura poi del professionista delegato, al momento del ricevimento della domanda di partecipazione, indicare a margine della busta la data della vendita alla quale si riferisce l'offerta) e deve riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale e nell'ipotesi di persona coniugata il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente.

L'avviso di vendita, a cura del professionista delegato, dovrà essere affisso all'albo del Tribunale di Catanzaro per tre giorni continui e pubblicata, per una volta, mediante

inserimento nel sito internet "www.asteannunci.it" e diffusione sul quotidiano "Il Quotidiano" nonché sulla rivista mensile "Rivista Aste giudiziarie" (facendo presente che il Tribunale di Catanzaro ha stipulato con la EDISERVICE s.r.l. protocollo d'intesa -n.prot.3077 del 9.11.2010 - per l'effettuazione della pubblicità delle vendite giudiziarie), almeno quarantacinque giorni antecedenti la vendita.

Dispone che il professionista delegato indichi nell'istanza di vendita che l'offerente potrà depositare offerta, anche su appositi modelli rilasciati dalla cancelleria, personalmente

Stabilisce

altresi, che: a) ogni forma di pubblicità dovrà essere accompagnata dall'avvertenza che ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso il professionista delegato; b) che tutte le attività che, ai sensi degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, sono effettuate dal professionista presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il professionista è altresì delegato ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c..

Il professionista delegato provvederà alla fissazione degli ulteriori udienze di vendita nel caso in cui la vendita iniziale vada deserta.

Dispone procedersi alle successive vendite alternando le stesse con riduzione di 1/5 del prezzo di vendita, dietro istanza del creditore precedente se la vendita precedente è stata disposta alle medesime condizioni e alle medesime condizioni se la precedente vendita è stata fissata con riduzione di 1/5. sempre, in difetto il delegato dovrà sospendere la vendita e restituire il fascicolo all'ufficio. Si precisa che in caso di mancata comparizione del creditore precedente all'udienza di vendita il delegato dovrà procedere relazionare al giudice.

Il professionista è altresì delegato a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c..

Avvenuto il versamento del prezzo di aggiudicazione definitiva, il professionista delegato predisporrà il decreto di trasferimento da sottoporre per la firma al Giudice dell'esecuzione, il quale dopo avere a ciò provveduto lo farà consegnare allo stesso professionista affinché questi provveda all'esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento.

Al decreto di trasferimento deve essere allegato, ove prescritto, il certificato di destinazione urbanistica di cui al comma VIII dell'art. 591 bis c.p.c., comma da osservarsi anche per ciò che concerne la descrizione, nello stesso decreto, della situazione urbanistica dell'immobile

risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale o risultante dall'elaborato peritale.

Il professionista delegato dovrà provvedere alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al Giudice dell'esecuzione che, dopo aver apportato le eventuali variazioni ed averlo fatto depositare in Cancelleria affinché possa essere consultato dai debitori e dai creditori, provvederà ai sensi dell'art. 596 c.p.c..

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza trova applicazione l'art. 591 bis c.p.c. in materia di delega delle operazioni di vendita e di riserva delle competenze del Giudice dell'esecuzione.

Fissa il termine di mesi 18 entro il quale devono essere espletate le operazioni di vendita delegate e, in caso di mancato vendita, entro detto termine di mesi 18 il fascicolo venga rimesso a questo Giudice.

Avvisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 179 ter comma 3° disp. att. c.p.c., al termine di ogni semestre verrà disposta la cancellazione dei professionisti ai quali sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive impartite dal Giudice dell'Esecuzione delegante e che detti professionisti non possono essere reinseriti nel triennio in corso ed in quello successivo.

Determina in € 1.200.00 l'ammontare dell'acconto, a titolo di fondo spese (tra cui quelle di pubblicità), liquidato al professionista delegato che viene posto a carico del creditore precedente, il quale dovrà provvedere al versamento del fissato acconto al professionista delegato entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato, il mancato versamento dell'acconto, necessario al delegato per eseguire le pubblicità di rito della vendita comporterà la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per difetto di interesse ad agire in executivis

Dispone l'apertura di codice fiscale intestato alla procedura nonché accensione di conto corrente bancario alla stessa intestato.

Il professionista delegato viene nominato altresì CUSTODE del compendio pignorato e dovrà depositare relazione sulla presa in custodia dell'immobile entro 20 giorni; autorizza il custode ad avvalersi della forza pubblica nel caso in cui l'accesso sia impedito.

Alle operazioni di delega dovrà provvedere il professionista delegato personalmente stante la natura dell'istituto di delega, con DIVIETO ASSOLUTO DI SUBDELEGA delle operazioni di vendita.

Catanzaro, 11.12.14





TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Esecuzioni Immobiliari

R.G. Esec. N. 232 /2013

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

in persona del dott.ssa Ninetta D'Ignazio,

rilevato, all'esito di un controllo effettuato sullo stato del ruolo, che:

- con ordinanza del 17.12.2015, comunicato in pari data all'interessato, è stato nominato professionista delegato, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., l'avv. Gianpaolo Stanizzi;
- dal 17.12.2015 il suddetto professionista non risulta avere svolto alcuna attività nella procedura;
- ritenuto che tale condotta costituisca grave inadempimento del delegato;

PQM

revoca la delega conferita all'avv. Gianpaolo Stanizzi e nomina in sua sostituzione **l'avv. Silvana Aversa**, la quale proseguirà nelle operazioni di vendita come da ordinanza di delega in atti.

Invita il sostituito professionista delegato a richiedere le proprie competenze, per le attività compiute.

Invita il nuovo professionista delegato, **avv. Silvana Aversa**, a confermare, **nel termine di tre giorni dalla comunicazione del presente decreto**, l'accettazione dell'incarico.

Si comunichi alle parti e agli interessati.

Catanzaro, 12/09/2018

Il G.E.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

